

N. R.G. 22842/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favaro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **22842** del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2025**, e vertente

TRA

*Parte\_1* ( *C.F.\_1* ) ed *Parte\_2* (C.F. *C.F.\_2* ), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Lara Magnoli e dall'avv. Lorenza Bianchi, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Castellanza (VA), via Ponchirollo, 20 e, quindi, presso i seguenti indirizzi pec *Email\_1* e *Email\_2*

ATTORI

E

*Controparte\_1* (C.F. e P.IVA *P.IVA\_1* ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del proprio difensore *Email\_3*

CONVENUTA

**OGGETTO:** mutuo

CONCLUSIONI

Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale  
– accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c. e dell'art. 117 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse contenute nel contratto di mutuo ipotecario n. 50006493, stipulato in data 24 aprile 2002, per indeterminazione e/o indeterminabilità dell'oggetto;  
– per l'effetto, rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti applicando, sin dall'origine del rapporto, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.U.B. *ratione temporis* vigente, conformemente ai calcoli effettuati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio;  
– accertare e dichiarare che, per effetto della rideterminazione di cui al punto precedente, i mutuatari hanno versato somme eccedenti il dovuto per un importo pari a € 10.247,77 alla data dell'11 giugno 2024 (Ipotesi 1 della CTU) ovvero, in subordine, a € 10.579,62 alla data del 20 febbraio 2025 (Ipotesi 2 della CTU), o nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche tenendo conto dei pagamenti effettuati in corso di causa;  
– conseguentemente, accertato il debito residuo del mutuo alla luce del ricalcolo effettuato dal CTU, pari a € 14.253,99 (Ipotesi 1) o € 8.157,03 (Ipotesi 2), condannare la *Controparte\_1* alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente percepite, quantificate come sopra, e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di mutuo per avvenuto integrale pagamento;

pagina 1 di 11

-condannare, altresì, la **Controparte 1** a rimborsare agli attori le eventuali ulteriori rate di mutuo che dovessero risultare corrisposte successivamente all'accertata estinzione del debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Cpa ed altre successive occorrente, e delle spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, già liquidate in € 3.500,00 oltre accessori, con rimborso dell'anticipo già versato, pari ad € 500,00, nonché rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione (€ 48,80 Organismo di Mediazione - € 532,48 Avv. Magnoli), delle spese per la nomina del Consulente Tecnico di Parte Dott. **Parte 3** €400,00), e compenso dello stesso per la redazione della relazione in atti (€ 2.380,08)''

Per la convenuta:

“ - in via principale, accertare l'assenza di profili di nullità e/o annullabilità del contratto di mutuo per cui è causa e delle relative condizioni economiche e, per l'effetto, respingere con ogni più opportuna statuizione tutte le opposte pretese, perché infondate e comunque indimostrate;

- in subordine, respinta ogni contraria istanza, riformulare il piano di ammortamento, con applicazione del saggio di interessi di cui all'art. 117 co. 7 TUB e, conseguentemente, determinare l'importo ancora dovuto dagli attori sino al completo rimborso di capitale ed interessi al predetto tasso, condannando gli stessi all'adempimento del piano di ammortamento come riformulato, con conferma delle condizioni economiche contrattuali non espunte o riformate.

- in ulteriore subordine, disporre l'integrazione della CTU, affinché il Perito verifichi, sulla base della documentazione in atti, il divisore effettivamente applicato al rapporto (se 365 o 360) procedendo poi, qualora il divisore così individuato risultasse essere quello 365 e più favorevole alla Banca, alla quantificazione, mediante ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione del divisore 360 e più favorevole ai mutuatari, della eventuale differenza tra quanto corrisposto e da corrispondersi dai mutuatari sulla base del divisore 365 -ove accertato come effettivamente applicato al rapporto- e quanto dovuto in applicazione del divisore 360.

Con vittoria di compensi difensivi ed esborsi”.

#### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato i signori **Pt 1** e **Pt 2** hanno convenuto in giudizio la **Controparte 1**, chiedendo di accertare la nullità parziale, sotto diversi profili, del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti in data 24 aprile 2002 per l'importo di euro 147.191,00 per violazione degli artt. 1346, 1418 c.c. e 117 TUB e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute pari ad euro 10.803,27, nonché di procedere alla rielaborazione del piano di ammortamento da applicare alla fattispecie, condannando altresì la banca al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Precisamente, la difesa di parte attrice ha contestato:

- la violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 in quanto l'art. 3 del contratto di mutuo prevedeva la concessione del mutuo al “tasso di interesse del 4,40% nominale annuo, a capitalizzazione mensile”;
- l'omessa specificazione in ordine al pagamento della rata, se in via anticipata o posticipata, posto che nel contratto era previsto che le rate scadevano il giorno 10 di ogni mese a partire da giugno 2002;
- l'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse, in violazione degli 1346 e 1284 c.c. nonché dell'artt. 117 T.U.B. e anche dell'art. 116 TUB, sia con riguardo all'eventuale parametro sostitutivo da utilizzare in mancanza del parametro Euribor a 3 mesi indicato in via principale, sia con riferimento all'omessa indicazione della base di riferimento del parametro Euribor, ossia se l'anno commerciale di 360 giorni o quello civile di 365 giorni;
- l'indeterminatezza delle obbligazioni contrattuali, tenuto conto della variabilità del tasso di interesse e dell'assenza del piano di ammortamento allegato al contratto nonché dell'omessa specificazione della tipologia di ammortamento applicato, tale da impedire ai mutuatari di conoscere *ex ante* i successivi

pagina 2 di 11

pagamenti da effettuare e di ricostruire le modalità di restituzione del mutuo, nel riparto tra capitale e interessi.

Gli attori, alla luce dei denunciati profili di invalidità e sulla base della ricostruzione effettuata dal proprio perito, hanno sostenuto di aver corrisposto indebitamente interessi per euro 39.193,38 e di aver quindi integralmente estinto il mutuo, il cui capitale residuo al 10.01.2024 ammontava ad euro 27.590,11, vantando anzi un controcredito di euro 10.803,27.

Infine, gli attori hanno sostenuto di aver patito un danno morale in conseguenza dell'illegittimo comportamento della banca chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento, con liquidazione equitativa.

2. Si è costituita in giudizio la *Controparte 1* che ha contestato le deduzioni avversarie, evidenziando come la lettura dei documenti contrattuali (doc. 1 e 2 di parte attrice) e l'esame del documento di sintesi allegato alla comparsa di costituzione (doc. 3 di parte convenuta) consentissero di verificare l'analitica indicazione degli interessi e dei relativi criteri di calcolo, contenendo tutti i riferimenti necessari per la determinazione del tasso variabile ed essendo evincibili tutti gli importi dovuti dai mutuatari. Quanto all'invocata assenza del piano di ammortamento, la difesa della banca, oltre a produrre il documento in questione insieme alla comparsa (doc. 4), ha rilevato che i documenti contrattuali contenevano tutti gli elementi necessari ai fini della ricostruzione del piano di ammortamento e precisamente: l'importo erogato, il tasso di interesse iniziale e i criteri per la sua successiva determinazione periodica, la periodicità delle rate, la durata del contratto, elementi che consentivano l'univoca ricostruzione del piano di rimborso. La difesa della banca ha quindi rivendicato la correttezza del proprio comportamento e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. In subordine, la convenuta ha chiesto di rideterminare il piano di ammortamento, con applicazione del saggio di interessi di cui all'art. 117 co. 7 TUB nonché di determinare l'importo ancora dovuto dagli attori sino al completo rimborso di capitale ed interessi dovuti.

3. All'esito della prima udienza, è stato disposto l'espletamento di una CTU di natura contabile (cfr. ordinanza del 2 gennaio 2025) per la quale si è successivamente resa necessaria un'integrazione (cfr. ordinanza del 25 settembre 2025). All'esito del deposito della relazione, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza dell'1 luglio 2026 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..

4. In via del tutto preliminare, si osserva come la domanda originariamente proposta avente ad oggetto il risarcimento del danno morale asseritamente patito dagli attori per effetto della condotta della banca, tenuto in violazione dei canoni di diligenza e correttezza, deve intendersi rinunciata, non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e non essendovi alcuna argomentazione in merito a questa domanda negli scritti conclusivi, né, in verità, nelle memorie integrative depositate nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 171 *ter* c.p.c.

5. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata per la prima volta nella nota di precisazione delle conclusioni e avente ad oggetto la richiesta di "condannare, altresì, la *Controparte 1* a rimborsare agli attori le eventuali ulteriori rate di mutuo che dovessero risultare corrisposte successivamente all'accertata estinzione del debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo effettivo".

Al riguardo si osserva come, diversamente dalle domande formulate nell'atto di citazione e nella prima memoria integrativa e aventi ad oggetto, tra l'altro, la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla data di introduzione del giudizio, soltanto in occasione dell'udienza di

precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, gli attori hanno chiesto di condannare la convenuta al rimborso delle “eventuali” rate corrisposte dopo l'accertata estinzione del debito.

Ora, indipendentemente dalla qualifica della stessa come *mutatio* o *emendatio libelli* e prescindendo da ogni valutazione circa la genericità di tale domande, si osserva che ogni modifica doveva essere svolta, al più tardi, con il deposito della prima memoria integrativa, essendo successivamente preclusa anche una mera *emendatio*, secondo i consolidati principi del processo civile.

In questa prospettiva, appaiono dunque irrilevanti le considerazioni svolte dai difensori di parte attrice secondo cui “*Qualora questo Ill.mo Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, accerti che il debito è stato estinto (o si estinguerà a breve per effetto della compensazione con le somme versate in eccedenza), ogni ulteriore pagamento effettuato dagli attori nelle more del giudizio costituirebbe un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. La richiesta di restituzione di tali somme è, dunque, una domanda accessoria e consequenziale, volta a definire compiutamente il rapporto tra le parti ed evitare la necessità di instaurare un nuovo e superfluo contenzioso*” (cfr. memoria di replica pag. 4). Si tratta, infatti, di un argomento che non giustifica la tardiva proposizione di domande nell'ambito di questo giudizio, anche considerando che è imputabile ad una scelta di parte attrice quella di agire allorché il contratto di mutuo era in corso di esecuzione.

6. Tanto premesso, le domande proposte dai signori *Pt 1* e *Pt 2* sono meritevoli di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

6.1. Prima di esaminare i profili più rilevanti, deve essere disattesa sia la contestazione relativa all'asserita violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000 (che è stata formulata in termini poco chiari e tenuto conto di quanto previsto nell'art. 3 del contratto di mutuo, ossia dell'espressa previsione di un tasso di interesse del 4,40% nominale annuo, a capitalizzazione mensile) sia quella relativa alla mancata specificazione del momento di pagamento delle rate (atteso che il contratto è stato stipulato ad aprile con contestuale erogazione del relativo importo ed è stato previsto che il pagamento delle rate avvenisse dal mese di giugno 2002, non potendosi quindi dubitare che il pagamento fosse posticipato). Ancora, non è meritevole di accoglimento la domanda proposta in merito all'indeterminatezza del parametro sostitutivo da utilizzare in luogo dell'Euribor laddove quest'ultimo non fosse più stato pubblicato; si tratta di una contestazione rispetto alla quale non è configurabile un concreto interesse della parte *ex art. 100 c.p.c.*, atteso che il contratto è quasi giunto alla sua naturale scadenza e non si è mai verificata la necessità di procedere alla sostituzione del parametro Euribor.

6.2. Ciò posto, sono fondate le ulteriori domande, relative alla indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse e delle ulteriori condizioni economiche tenuto conto del rinvio, ai fini della determinazione del tasso variabile, all'Euribor a 3 mesi senza indicazione della base di riferimento nonché dell'omessa allegazione al contratto del piano di ammortamento e della impossibilità di ricostruzione del piano di rimborso del mutuo.

In ordine a questi profili si è sviluppato un ampio dibattito nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha affermato i seguenti principi:

- in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa deve contenere un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. 30 marzo 2018 n. 8028 e, più di recente, Cass., 30 maggio 2024 n. 15195);

pagina 4 di 11

- in tema di tasso variabile pattuito con riferimento alle oscillazioni nel tempo del parametro costituito dall'Euribor 3M, è stato evidenziato come tale indice variabile debba essere individuato in maniera univoca, affinché altrettanto univoca sia anche la determinazione del TAN, per il periodo successivo alla conclusione del contratto. In questa prospettiva, è stato affermato che *«la ricorrente ha sollevato la questione relativa alla days count convention evidenziando che, a seconda dei casi (360/360; act/360; act/365; act/act), il risultato finale dell'operazione sarebbe stato suscettibile di risultati diversi, con conseguente incertezza circa la misura del tasso annuo nominale da applicarsi al mutuo nel corso del rapporto; lo stesso dicasi quanto alla base giornaliera di rilevazione dell'Euribor. [...] Sul piano giuridico, inoltre, si osserva che, come già più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; in particolare, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (cfr.: Cass. n. 8467/2025; Cass. n. 20801/2024; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013). Al riguardo, è stato anche rilevato: - che i contratti di mutuo di regola prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso variabile comunemente praticato sul mercato interbancario (tra cui l'Euribor), con l'indicazione, in particolare, dello "spazio temporale" di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del "divisore" utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare); - che i tassi praticati sul mercato interbancario si distinguono in relazione alla durata del periodo di riferimento e al "divisore" utilizzato; - che la loro comunicazione e pubblicazione avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica (cfr.: Cass. n. 36026/2023, in motivazione). Sulla scorta di quanto precede, è stato ritenuto corretto l'accertamento dell'indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base di calcolo 360 o 365 (cfr.: Cass. n. 20801/2024, cit.)» (Cass., 11 giugno 2026 n. 19348 in motivazione; già Cass., 25 luglio 2024 n. 20801 e, in materia di leasing, Cass., Ordinanza, 10 gennaio 2025 n. 711);*

- muovendo dalla premessa che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an ed al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (cfr., in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. nn. 28824 e 36026 del 2023; Cass. n. 17110 del 2019; Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014), si è affermata come sussistente tale determinatezza allorché il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì prevedendosi, nel piano di ammortamento allegato al contratto, anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi (Cass., SS.UU., 29 maggio 2024 n. 15130 pag. 22 e ss.);

- precisamente, le Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 29 maggio 2024 n. 15130) sono state chiamate a valutare se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto dovesse contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento; se, in mancanza di detta indicazione, il contratto fosse affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle

pagina 5 di 11

condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali fossero le eventuali conseguenze di una simile nullità. Ebbene, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto necessario e sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), come già precisato;

- più di recente, la Suprema Corte ha evidenziato come i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite a proposito del mutuo a tasso fisso valgano senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile, ancorato ad un indice predeterminato, ed è stato affermato che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, “[non] vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., ordinanza 19 marzo 2025 n. 7382).

**6.3.** Tornando all'esame della fattispecie concreta, gli attori hanno sollevato il tema dell'indeterminabilità del tasso di interesse evidenziando che, trattandosi di tasso variabile, non era specificata nel contratto la base giornaliera di rilevazione dell'Euribor e la c.d. *days count convention*, cioè la metodologia per calcolare il numero di giorni in un periodo ai fini della determinazione del parametro variabile da utilizzarsi nel computo del tasso di interesse.

Sotto un diverso profilo, gli attori hanno contestato l'indeterminatezza delle obbligazioni a carico del mutuatario alla luce dell'omessa allegazione del piano di ammortamento e dell'assenza di specificazioni nei documenti contrattuali in ordine alle modalità di rimborso del finanziamento, con particolare riguardo alla determinazione degli importi dovuti a titolo di capitale e a titolo di interessi, informazioni tanto più essenziali considerando che era stato pattuito un tasso di interesse variabile.

**6.3.1.** Ebbene, in relazione al primo profilo, l'art. 3 del contratto di mutuo (doc. 1 di parte attrice pag. 13) disponeva che “il Mutuo viene concesso al tasso d'interesse del 4,40% [...] nominale annuo, a capitalizzazione mensile, variabile ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di Mutuo (margine su base annua alla data odierna 1,9%) [...]”; il richiamato art. 4 delle Condizioni Generali (doc. 2 di parte attrice p. 5) prevedeva che: “Il tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo è il tasso di interesse originario: esso sarà modificato in funzione dell'evoluzione dell'EURIBOR a 3 mesi, pubblicato su Controparte 2 o, se detto tasso cessasse di essere pubblicato, da un tasso di natura analoga. La revisione del tasso avverrà ogni 3 mesi a partire dal terzo mese successivo a quello di stipula. Il nuovo tasso sarà ottenuto aumentando l'EURIBOR a 3 mesi del margine stabilito nel contratto di mutuo. L'EURIBOR a 3 mesi è riferito alla valuta del giorno 10 del mese di revisione o al primo giorno successivo non festivo e viene pubblicato su CP\_2”.

Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, tenuto conto della omessa esplicitazione in contratto della base di calcolo 360 o 365 ai fini dell'individuazione del parametro Euribor a 3 mesi sulla cui base calcolare il tasso di interesse, a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto, e considerati altresì i pacifici divergenti risultati derivanti dall'applicazione del divisore utilizzato, deve dichiararsi la nullità dell'art. 4 delle condizioni generali del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse.

Al riguardo, non può attribuirsi rilievo alle indicazioni contenute nel documento di sintesi prodotto dalla banca (doc. 3 di parte convenuta), in cui risulta l'indicazione del divisore applicato (/360), posto che si tratta di documento elaborato nel corso dell'anno 2022, pacificamente successivo di circa venti anni rispetto alla data di stipula del contratto.

Ancora, non appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla difesa della banca convenuta - nel corso delle operazioni di consulenza, a partire dalle note scritte depositate in data 19 gennaio 2026 - che ha richiamato alcune decisioni della giurisprudenza di merito secondo cui la questione inerente alla mancata indicazione della base di calcolo (360 o 365) potrebbe essere risolta in via interpretativa applicando l'art. 1370 c.c., posto che ogni soluzione adottata in via interpretativa non è idonea a sanare il vizio rappresentato dalla indeterminabilità, al momento della stipula del contratto, di una parte del suo oggetto e della conseguente impossibilità per il mutuatario di conoscere *ex ante* l'esatta e univoca misura del proprio impegno economico.

Né, infine, possono accogliersi i rilievi della difesa della banca, svolti nella memoria di replica, circa la determinabilità del tasso di interesse variabile, con particolare riguardo al divisore del parametro Euribor, che poteva essere ricavato tramite consultazione della fonte richiamata nell'art. 4 delle condizioni generali di contratto ("Controparte 2"). In particolare, il difensore di parte convenuta ha rilevato come "*nota la fonte, la semplice consultazione della stessa avrebbe consentito di conoscere, nel suo intero, il criterio di determinazione del tasso stesso, non sussistendo alcuna ipotesi di indeterminazione*" (memoria di replica p. 2). Senonché, anche prescindendo dalla tardività di tale deduzione, non è dimostrato (né in verità la banca si è offerta di provare) che consultando la citata fonte di riferimento, alla data di conclusione del contratto, fosse pubblicato solo l'indice Euribor 3 mesi divisore 360 o quello con divisore 365 e che non vi fossero entrambe le indicazioni; in tale ultimo caso, infatti, residuerebbe una persistente incertezza in ordine alla determinazione del parametro. Ad avviso di questo giudice, contestata l'indeterminatezza del parametro da parte degli attori sulla base delle clausole contrattuali pattuite (art. 3 contratto di mutuo e art. 4 delle condizioni generali) - effettivamente configurabile sulla base del tenore testuale delle clausole - sarebbe stato onere della banca, che ne ha sostenuto la determinatezza *per relationem*, fornire la prova del proprio assunto.

6.3.2. In relazione al secondo profilo, invece, dall'esame della documentazione contrattuale (doc. 1 e 2 di parte attrice) non si evince l'avvenuta consegna, all'atto della stipula del mutuo, del piano di ammortamento; soltanto nel corso di questo giudizio, la banca ha prodotto un piano di ammortamento (doc. 4 del fascicolo di parte), tuttavia sviluppato a far data dal mese di gennaio 2012 con indicazione dell'importo di ciascuna rata, della ripartizione per ciascuna rata delle quote di capitale e di interessi, nonché del capitale residuo dovuto.

L'assenza, al momento della stipula del contratto, del piano di ammortamento con l'indicazione delle rate di rimborso (numero e composizione delle rate di rimborso) e, in particolare, con la ripartizione per quote di capitale e di interessi, ha impedito ai contraenti di rappresentarsi - sia pure indicativamente (trattandosi di mutuo a tasso variabile) - quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione (Cass., n. 7382/2025 cit.) e, più in generale, impedisce di affermare che il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale, comprensive del numero e della composizione delle rate di rimborso con ripartizione delle quote per capitale e per interessi (SS.UU. 15130/2024 cit.).

Da tali considerazioni discende la nullità del contratto, anche relativamente a questo profilo, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto.

In definitiva, devono essere accolte le domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo del 24.04.2002 per indeterminatezza dell'oggetto *ex art.* 1346 e 1284 c.c. e violazione dell'art. 117 T.U.B..

pagina 7 di 11

7. Dall'accoglimento delle domande di nullità del contratto di mutuo consegue la necessità di procedere alla ricostruzione del piano di ammortamento in applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 117 tub.

In effetti, proprio in considerazione dei potenziali profili di invalidità del contratto di mutuo oggetto di causa, nel corso del giudizio è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica al fine di rideterminare il piano di ammortamento del contratto di mutuo applicando i tassi di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B. e al fine di quantificare gli importi eventualmente già pagati in eccedenza da parte dei mutuatari. È stato inoltre chiesto al consulente di determinare, all'esito dei conteggi richiesti, il debito residuo alla data di introduzione del giudizio (ossia all'11 giugno 2024) e, alternativamente, alla data di avvio delle operazioni di consulenza.

E' stata depositata una prima relazione (depositata in data 15 luglio 2025) e in quella sede il consulente d'ufficio ha ritenuto di non poter analizzare il periodo intercorso tra il 10/06/2002 (quale data di inizio dell'ammortamento del mutuo) e il 10/12/2011 (quale data antecedente al primo pagamento risultante dall'estratto conto e dal piano di rimborso prodotti sub doc. 3 del fascicolo della banca) in quanto mancavano i seguenti documenti: il piano d'ammortamento originario, con indicazione della quota capitale e della quota interessi di ciascuna rata riferiti al contratto stipulato in data 24/04/2002; gli estratti conto dai quali poter verificare i pagamenti delle rate corrisposte dai mutuatari dall'origine del rapporto; le quietanze con i dettagli di addebito delle rate da cui poter ricavare la composizione dei canoni mensili (quota capitale, quota interessi e tasso applicato). Il CTU ha sostenuto come un'eventuale ricostruzione per il periodo antecedente al 2012 sarebbe stata imprecisa e presuntiva mancando la documentazione necessaria in ordine all'effettivo andamento dei rapporti tra le parti, non essendo possibile sapere se, ad esempio, i mutuatari avessero chiesto una sospensione del mutuo o se avessero pagato tutte le rate.

Il CTU ha così precisato di aver rideterminato il piano d'ammortamento - applicando l'art. 117 comma 7 T.U.B. *ratione temporis* vigente alla data di stipula del contratto - al tasso BOT annuo dei 12 mesi precedenti la stipula del contratto (24/04/2002) pari al 2,98% con decorrenza dal 10/01/2012.

A fronte di questa prima relazione, questo giudice ha ritenuto condivisibili le osservazioni formulate dal consulente di parte attrice (osservazione n. 2) relative alla possibilità per il CTU di ricostruire il piano di ammortamento anche per il periodo ante 2012 sulla base dei dati disponibili. Giova riportare le considerazioni del consulente di parte attrice secondo cui *"[...] Se infatti è vero che in atti non sono presenti né il piano di ammortamento originario (avenza peraltro da imputarsi alla CP\_1 che non l'ha allegato all'atto notarile e nemmeno consegnato ai mutuatari) né le quietanze dei pagamenti, è altrettanto vero che parte convenuta non ha mai contestato il mancato pagamento degli interessi relativi ai 40.859,74 euro indicati come quota capitale onorata sino al 10 dicembre 2011. Non tener conto nell'economia del ricalcolo dell'importo sborsato in nove anni e mezzo a titolo di interessi costituisce una grave penalizzazione per l'attore, che si ritrova ad aver già pagato con tali interessi una cifra ben superiore al residuo debito. La mancanza delle quietanze o del piano di ammortamento non esime la Consulente d'Ufficio dal ricostruire l'andamento del finanziamento anche nel periodo 2002 - 2011, disponendo dei dati necessari per tale conteggio. Così come infatti ha rielaborato l'ammortamento del mutuo partendo dall'importo di euro 106.331,26 al 10 gennaio 2012, allo stesso modo avrebbe potuto (dovuto) ricostruire anche il periodo precedente, disponendo del dato incontestabile rappresentato dalla quota capitale riconosciuta dalla CP\_1 come pagata. La revisione dei tassi è contrattualmente prevista con periodicità annuale, di conseguenza sarà necessario acquisire il valore del tasso di riferimento per gli anni dal 2002 al 2011 e maggiorarlo dello spread, per calcolare l'ammontare complessivo degli interessi percepiti da Parte. Non avendo il contratto specificato quale base Euribor sia da prendere in considerazione, si ritiene di adottare prudenzialmente la meno favorevole per il mutuatario, al fine di determinare l'importo minimo certamente versato alla CP\_1 e che non può non rientrare nel computo disposto dal Tribunale per determinare "l'eventuale debito residuo del mutuo", come richiesto dal quesito. [...]. Atteso che il*

pagina 8 di 11

*tasso in base 360 è sempre minore, nell'ottica prudenziale di cui sopra si ritiene che sia possibile (e necessario) ricostruire il piano di ammortamento dalla stipula sino al 31 dicembre 2011 utilizzando tale parametro per determinare anche la quota interessi minima che i mutuatari hanno versato alla Banca e che non può non rientrare nel conteggio per la determinazione del risultato finale richiesto dal quesito. Utilizzando i dati sopra riportati, è possibile ricostruire il piano di ammortamento dal 2002 al 2011 nell'opzione più penalizzante per i mutuatari, come nell'allegato 2 alle presenti osservazioni, determinando quindi un importo non inferiore a euro 54.324,65 per interessi corrispettivi pagati alla CP\_1 che si sommano ai 40.859,74 euro di quota capitale riportati dall'estratto predisposto da Parte. La correttezza della ricostruzione è confermata dallo sviluppo del capitale residuo, che al 31 dicembre 2011 coincide esattamente con le evidenze in atti a inizio 2012 (euro 106.331,26)" (cfr. osservazioni del CTP attoreo prodotte quale allegato 5 alla prima relazione del CTU).*

Questo giudice ha ritenuto condivisibili i rilievi formulati dal consulente di parte in quanto l'omessa produzione del piano di ammortamento originario, con indicazione della composizione delle rate e con ripartizione per ciascuna rata della quota capitale e di quella per interessi, così come l'assenza di ulteriore documentazione attestante i dettagli di addebito delle rate da cui poter ricavare la composizione dei canoni mensili, integra proprio una delle doglianze di parte attrice che ha contestato – come esaminato nei precedenti paragrafi – l'assenza del piano di ammortamento e la mancata consegna di documenti in base ai quali procedere alla esatta individuazione delle somme da rimborsare. Gli attori, dunque, non avrebbero potuto produrre tali documenti, non avendone la disponibilità, e tale circostanza non può tradursi in un vantaggio per l'istituto bancario che, da un lato, ha omesso di predisporre/consegnare il piano di ammortamento dettagliato sin dalla stipula del contratto e, dall'altro lato, ha imputato agli attori il mancato assolvimento dell'onere della prova proprio in relazione alla produzione di questo documento. In relazione all'ulteriore documentazione indicata dal CTU come carente, ossia gli estratti conto dai quali poter verificare i pagamenti delle rate corrisposte dai mutuatari dall'origine del rapporto fino al 10/12/2011, deve rilevarsi come sia del tutto pacifico che tutte le rate del mutuo erano state pagate e che, almeno sino alla data di inizio delle operazioni di consulenza, non vi fossero inadempimenti degli attori.

Alla luce di tali rilievi, questo giudice ha disposto l'espletamento di un'integrazione della consulenza (cfr. ordinanza del 25 settembre 2025) affinché il CTU effettuasse dei calcoli alternativi tenendo conto del periodo dal 2002 al 2011 e precisamente è stato chiesto al consulente di ricostruire il piano di ammortamento (sin dall'inizio del rapporto) alla luce delle condizioni pattuite, tenendo conto non solo della quota capitale (euro 40.859,84 indicata nel piano di ammortamento prodotto dalla banca sub doc. 3) ma anche di quanto astrattamente dovuto a titolo di interessi, con la precisazione che, in caso di plurime soluzioni possibili, il CTU avrebbe dovuto effettuare la ricostruzione optando per la soluzione meno favorevole ai mutuatari. Parallelamente, è stato chiesto al consulente di ricostruire il piano di ammortamento dall'inizio del rapporto utilizzando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB nella versione *ratione temporis* vigente, quindi applicando il tasso BOT annuo dei 12 mesi precedenti la stipula del contratto. Infine, è stato chiesto al consulente di quantificare la differenza tra quanto dovuto dai mutuatari in base al piano di ammortamento originario (ossia in aderenza alle pattuizioni contrattuali) e quanto gli stessi avrebbero dovuto pagare in base al piano ricalcolato con applicazione dei tassi sostitutivi.

Il consulente ha risposto ai quesiti integrativi (cfr. relazione depositata in data 11 dicembre 2025) evidenziando che:

- ricostruito il piano di rimborso in base alle condizioni contrattuali i mutuatari avevano effettuato pagamenti per un importo totale di € 195.732,08 alla data di introduzione del giudizio (11/06/2024 Ipotesi 1) e di € 201.829,04 alla data di inizio delle operazioni di consulenza (20/02/2025 - Ipotesi 2);

- rideterminato il piano d'ammortamento applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, i mutuatari avrebbero dovuto corrispondere complessivamente un importo di € 185.484,31 nella prima Ipotesi e di € 191.249,42 nella seconda Ipotesi 2;
- conseguentemente, vi era una differenza in favore dei mutuatari (nel senso che erano state pagate in eccedenza rispetto al piano di ammortamento rideterminato ex art. 117 comma 7 TUB) pari ad € 10.247,77 nella prima Ipotesi ed € 10.579,62 nella seconda Ipotesi.

A fronte dei rilievi del consulente di parte attrice secondo cui dai conteggi del CTU era emerso che il mutuo oggetto di causa risultava integralmente rimborsato da parte dei mutuatari, il consulente d'ufficio ha inoltre precisato (cfr. relazione integrativa p. 16) come, diversamente da quanto sostenuto dal consulente di parte attrice, in entrambe le ipotesi analizzate (data di instaurazione del giudizio e data di inizio delle operazioni di consulenza) il mutuo non risultava interamente pagato, residuando ancora i seguenti importi (come dettagliato nel piano d'ammortamento ricalcolato prodotto quale allegato n. 2 della relazione integrativa):

- Totale residuo da corrispondere alla CP\_I alla data di instaurazione del giudizio (11.06.2024) pari ad € 24.501,76 (di cui € 23.467,97 a titolo di capitale ed € 1.033,79 a titolo di interessi);
- Totale residuo per capitale da corrispondere alla CP\_I alla data di inizio delle operazioni di consulenza (20.02.2025) pari ad € 18.736,65 (di cui € 18.122,80 a titolo di capitale ed € 613,85 a titolo di interessi).

Ancora, il CTU ha rilevato come, anche tenendo conto degli importi pagati in eccedenza dai mutuatari come sopra specificato, sia imputandoli a titolo di pagamento delle rate residue sia ipotizzando un'estinzione anticipata del mutuo, sarebbe comunque configurabile un credito residuo in favore della banca.

Precisamente, imputando le somme indebitamente corrisposte dai mutuatari a titolo di pagamento delle rate residue, risulterebbero pagate nell'Ipotesi 1 (calcolo alla data di instaurazione del giudizio) rate fino a quella n. 280 e ad una parte della rata n. 281 e nell'Ipotesi 2 (calcolo alla data di inizio delle operazioni di consulenza) fino alla rata n. 288 e parte della rata n. 289, su un totale di n. 300 rate. Ma, anche ipotizzando un'estinzione anticipata del mutuo con conseguente diritto della banca ad esigere la restituzione dell'intero importo dovuto, vi sarebbe un credito della banca pari ad € 14.253,99 nell'Ipotesi 1 (calcolo alla data di instaurazione del giudizio) e ad € 8.157,03 nell'Ipotesi 2 (calcolo alla data di inizio delle operazioni di consulenza).

Quindi, pur risultando dalle analisi compiute dal CTU che, per effetto della rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, gli attori hanno corrisposto alla banca in eccedenza rispetto a quanto dovuto l'importo di € 10.247,77 calcolato alla data dell'11 giugno 2024 (Ipotesi 1 della relazione di consulenza) e di € 10.579,62 calcolato alla data del 20 febbraio 2025 (Ipotesi 2 della relazione), in entrambe le ipotesi considerate residuava comunque un credito in favore della banca (rispettivamente, pari ad euro 14.253,99 nell'Ipotesi 1 e ad € 8.157,03 nell'Ipotesi 2), così che non può essere dichiarata l'estinzione del mutuo per avvenuto integrale pagamento, come richiesto dagli attori nella nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 24 aprile 2026.

In conclusione, accertata la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, va rideterminato il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, come effettuato nel dettaglio dal consulente d'ufficio (cfr. allegato n. 2 alla relazione integrativa depositata in data 11 dicembre 2025). Alla luce delle analisi compiute dal CTU, va inoltre dichiarato che nell'ultima data utile risultante dalla documentazione in atti (ossia al 20 febbraio 2025 quale data di inizio delle operazioni di consulenza e data fino alla quale sono documentati pagamenti) i mutuatari hanno pagato l'importo di € 10.579,62 in eccedenza rispetto a quanto dovuto secondo il ricalcolo effettuato applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB

pagina 10 di 11

e che in quella medesima data vi era un credito della banca residuo complessivamente pari ad € 18.736,65 (di cui € 18.122,80 a titolo di capitale ed € 613,85 a titolo di interessi).

8. Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la sostanziale soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate. In applicazione di tali criteri le spese vengono liquidate applicando i valori medi dei parametri per tutte le fasi di giudizio. Nessuna ulteriore spesa può essere riconosciuta in favore degli attori (precisamente, a titolo di rimborso delle spese di mediazione o per la nomina del consulente o parte o, ancora, per la redazione della relazione di parte) in assenza della prova dei relativi esborsi.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favaro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte\_1* ed *Parte\_2* nei confronti di *Controparte\_1* [...] così provvede:

- a. dichiara la nullità del contratto di mutuo del 24.04.2002 stipulato tra le parti per violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c. e 117 T.U.B. e, per l'effetto, ridetermina il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB come precisato in motivazione;
- b. conseguentemente, accerta che alla data del 20 febbraio 2025 (quale data di inizio delle operazioni di consulenza) i mutuatari avevano pagato l'importo di € 10.579,62 in eccedenza rispetto a quanto dovuto secondo il ricalcolo effettuato applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB e che in quella medesima data vi era un credito della banca residuo complessivamente pari ad € 18.736,65 (di cui € 18.122,80 a titolo di capitale ed € 613,85 a titolo di interessi);
- c. rigetta ogni altra domanda;
- d. condanna *Controparte\_1* al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che liquida nella somma di euro 286,00 per spese e di euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
- e. pone le spese della CTU, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico della banca convenuta.

Così deciso a Milano, in data 28 luglio 2026

Il giudice  
*Ada Favaro*